



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 32 Data 23/04/2012	OGGETTO:	Individuazione della zona del territorio comunale ove collocare la nuova farmacia ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24/01/2012 n. 1 come sostituito dalla Legge 24/03/2012 n. 27.
--	-----------------	---

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventitré** del mese di **aprile** alle ore **19.30** presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRÙ	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore		X
Andrea ORRÙ	Assessore		X
TOTALE		6	2

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott.^{ssa} MARIA ANTONIETTA BASOLU.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n° 89 del 10/04/2002 la Giunta Comunale aveva approvato la nuova delimitazione territoriale del centro abitato suddividendolo in quattro circoscrizioni, tenendo conto del numero degli abitanti residenti in tutto il territorio comunale e in modo tale che all'interno di ogni circoscrizione vi sia, per quanto possibile, un numero uguale di abitanti;
- con Deliberazione n° 158 del 05/09/2005 la Giunta Comunale ha riapprovato la nuova delimitazione territoriale del centro abitato suddiviso in quattro circoscrizioni di cui alla planimetria allegata alla medesima deliberazione;
- con Deliberazione n. 147 del 25/10/2010 venivano confermate le sedi farmaceutiche già approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 5/9/2005 avente ad oggetto "Rettifica delibera G.C. n. 89 del 10/04/2002, revisione della pianta Organica delle farmacie";

VISTA la Determinazione n. 1341 del 21/12/2010 del Direttore del Servizio della Medicina di Base, Specialistica, Materno Infantile, Residenziale, Riabilitativa e dell'Assistenza Farmaceutica dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale si è provveduto alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche della Provincia di Cagliari;

PRESO ATTO CHE in data 25 marzo 2012 (G.U. n. 71 del 24.03.2012) è entrato in vigore l'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n° 1 come sostituito, in sede di conversione, dalla Legge 24.03.2012 n° 27 rubricato "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", che, nel modificare la normativa previgente di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede che in ogni Comune il numero delle autorizzazioni sia stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti;

ATTESO, peraltro, che la medesima norma prevede che il Comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifichi le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione nel territorio tenendo, altresì, conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

CONSIDERATO CHE la R.A.S. – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – Servizio della Medicina di Base, Specialistica, Materno Infantile, Residenziale, Riabilitativa e dell'Assistenza Farmaceutica – con nota prot. n° 8897 del 30.03.2012 acclarata al protocollo generale dell'Ente al n° 5188 del 02.04.2012 – ha richiesto al Comune di adottare il provvedimento previsto dalla norma sopra richiamata e ad inviarne copia entro e non oltre il 23.04.2012;

VALUTATO CHE nel centro abitato di Sinnai, con l'avvio della quarta sede farmaceutica per la quale l'amministrazione comunale ha espresso la volontà di esercitare l'opzione di gestione comunale, il servizio farmaceutico risulta equamente distribuito ed occorre, invece, garantirlo in aree scarsamente abitate del territorio comunale ed in particolare in quelle distanti dal centro abitato;

CONSIDERATO CHE la frazione di Solanas, se pur provvista nel periodo estivo del dispensario farmaceutico, risente enormemente, nei restanti periodi dell'anno, della mancanza dei servizi sanitari e socio sanitari che sempre più vengono garantiti dal servizio farmaceutico, costringendo i cittadini ivi residenti a recarsi sovente nel centro abitato più vicino di Villasimius che dista, comunque, circa 15 km;

PRECISATO CHE, con nota prot. n° 6546 del 20/04/2012, l'Amministrazione Comunale ha comunicato, mediante posta certificata, all'Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari Dipartimento del Farmaco e all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, l'intendimento di individuare la nuova sede farmaceutica nella frazione di Solanas al fine del rilascio del prescritto parere;

ATTESO CHE con nota prot. n° 2012/140 del 20/04/2012, acclarata al protocollo generale dell'ente al n° 6638 in data 23.04.2012, l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano ha comunicato il proprio parere favorevole;

VISTO, peraltro, l'orientamento del Ministero della Salute – Ufficio Legislativo che, nel rispondere a quesiti posti dalla Regione Toscana riguardo all'interpretazione delle disposizioni normative dell'art. 11 del D.L. 1/2012, con nota prot. n° 2148 del 21.03.2012 ha avuto modo di

chiarire come l'individuazione della zona nelle quali collocare le nuove farmacie sia svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendosi assicurare "un'equa distribuzione sul territorio" degli esercizi e tener conto dell'esigenza di "garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate";

RITENUTO di dover provvedere in merito stante l'urgenza di comunicare alla R.A.S. le determinazioni adottate;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportato in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- di identificare nel **nucleo abitato di Solanas – Frazione di Sinnai**, la zona del territorio comunale ove collocare la nuova sede farmaceutica ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1 come sostituito dalla Legge 24.03.2012, n. 27;
- di dare atto che la presente scelta assicura un'equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale e soddisfa l'esigenza di garantire l'accessibilità al suddetto servizio ai cittadini residenti nella frazione che risulta scarsamente abitata;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per gli adempimenti di competenza;
- di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BASOLU

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 23/04/2012.

**Il Responsabile del Settore Sociale,
Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca**

F.to Dott. Raffaele Cossu

OGGETTO:

Individuazione della zona del territorio comunale ove collocare la nuova farmacia ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24/01/2012 n. 1 come sostituito dalla Legge 24/03/2012 n. 27.

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 24/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 23/04/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 24/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 24/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu